



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela Baraldi	Presidente rel.
dott. Rada Vincenza Scifo	Giudice
dott. Luigi Tirone	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 2 marzo 2022
nel procedimento iscritto al n. r.g. **10170/2019** promosso da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. MUSSO
CALOGERO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIALE BOTTEGO 3 43121 PARMA presso
il difensore avv. MUSSO CALOGERO

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO** (C.F. 91383700373) con il
patrocinio del funzionario dott. BALOCCHI MASSIMO

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 13.06.19, la ricorrente, cittadina camerunense nata il 06.10.1990, ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, ha rigettato la sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di forme complementari di protezione.

Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento dello stato di rifugiato, in via di subordine, il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria ed in via di estremo subordine il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari o casi speciali, previo annullamento del provvedimento impugnato.

Il Ministero dell'Interno si è costituito per il tramite della Commissione Territoriale con memoria in data 15.06.21 e ha reso disponibile copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Dal tenore del provvedimento impugnato emerge che la ricorrente innanzi la commissione territoriale ha dichiarato:

- Di essere nata e cresciuta a Douala, di essere di etnia e lingua bassa e di religione cristiana cattolica;
- Di avere fatto due anni di scuola quando viveva con i genitori e due anni quando viveva con lo zio, di non aver avuto continuità nello studio per problemi di soldi dei genitori e perché lo zio non la mandava sempre a scuola;
- Che a causa della povertà dei genitori sarebbe andata a vivere con lo zio, cugino del padre, e che costui l'avrebbe violentata ripetutamente e l'avrebbe messa incinta per tre volte, due femmine e un maschio;
- Che dopo l'ultimo parto lei avrebbe sorpreso lo zio in una stanza segreta mentre faceva la magia nera, che lo zio l'avrebbe minacciata di morte se l'avesse detto a qualcuno e che lei si sarebbe decisa a fuggire;
- Avrebbe lasciato il figlio di due settimane alla madre e sarebbe andata a Kommondo, un villaggio dove viveva un'amica [redacted] e lì avrebbe conosciuto un ragazzo [redacted];
- Che lo zio l'avrebbe cercata a casa della madre e le avrebbe detto che l'avrebbe trovata ovunque, che la richiedente si sarebbe spaventata e che l'amica le avrebbe consigliato di partire e l'avrebbe messa in contatto con [redacted] una camerunense in Nigeria e con il compagno [redacted] in Italia;
- Che [redacted] e la richiedente avrebbero iniziato il viaggio e sarebbero arrivati, dopo due mesi in Nigeria, in Algeria, dove sarebbero rimasti due anni e poi quando la richiedente era incinta si sarebbero trasferiti in Libia per venire in Italia, ma lì sarebbero stati imprigionati e divisi;
- Che lei avrebbe ottenuto l'aiuto di una nigeriana e di suo fratello trafficante per uscire prima del parto e che dopo due mesi dal parto sarebbe arrivata in Italia;
- Di temere in caso di ritorno in Camerun che lo zio possa farle del male e che del male possa esserle fatto anche dal trafficante;
- Di aver lasciato il Camerun quattro anni prima del suo arrivo in Italia e di essere arrivata in Italia il 29 agosto 2016.

La Commissione ha ritenuto che “nonostante la richiedente abbia dato il proprio consenso al percorso con gli enti responsabili dell'anti-tratta, dalla relazione prodotta da questi ultimi si evince che tale percorso non ha portato all'emersione di ulteriori elementi, a causa dell'assenza di collaborazione e cooperazione da parte della richiedente. La richiedente ha infatti decisamente rigettato ogni ipotesi di sfruttamento dichiarando di non essere mai più stata contattata dagli sfruttatori, dopo un suo iniziale rifiuto ad abbandonare il primo centro d'accoglienza regionale di Bologna, di non essere mai stata sfruttata, di non avere mai saldato il debito, di non avere avuto contatti con i trafficanti e che nemmeno la famiglia nel Paese di origine ha mai avuto alcun tipo di problema legato alla tratta (cfr verbale audizione 2 pag. 6-7). Non è stato dunque possibile per la Commissione accertare alcun tipo di sfruttamento, o di sfruttatore e il rischio in caso di rientro in Camerun legato alla tratta”.

La commissione ha inoltre evidenziato che “le dichiarazioni della richiedente, pur credibili per quanto concerne il contesto di abusi familiari in cui è stata costretta a crescere, sono apparse non in linea con i parametri forniti dall'art. 3 comma 5 del D.lgs. n. 251 del 2007 per quanto concerne gli elementi principali della domanda d'asilo in quanto la richiedente: - Non fornisce nessun elemento, aldilà di un richiamo all'affiliazione dello zio ad una setta dedita all'uccisione di essere umani per ottenere potere e soldi, che possa portare chiarezza sull'asserito potere dello zio di mettere in pericolo la vita della richiedente in caso di ritorno in Camerun; infatti non riesce a fornire informazioni certe né sul ruolo socio-economico dello

zio, di cui non sa indicare il ruolo all'interno della fabbrica Plasticam presso cui lavorava (cfr verbale audizione 1 pag. 9 e verbale audizione 2 pag. 5) né del suo ruolo all'interno della setta (cfr verbale audizione 2 pag. 5); - Fornisce informazioni vaghe sulla setta alla quale dichiara appartenere lo zio (cfr verbale audizione 2 pag. 4 e 7); - Infine, le dichiarazioni in cui attribuisce un grande potere allo zio appaiono contraddette da quelle in cui dichiara che la madre della richiedente abbia trovato riparo dallo zio, per sé e per i figli della richiedente, esclusivamente grazie al trasferimento in un villaggio vicino alla città di Douala, dove lo zio e, precedentemente, la famiglia della richiedente erano soliti risiedere”.

Ciò posto, la Commissione ha valutato non sussistere i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, ed ha escluso altresì la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007.

La Commissione non ha inoltre ravvisato condizioni di inespellibilità evidenziando tuttavia la competenza del Tribunale per i minorenni per valutare i presupposti del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, figlio della donna, nato in Libia nel 2016.

La ricorrente non si è presentata alle udienze fissate per la sua audizione nonostante i tentativi di rintraccio posti in essere dal difensore.

Successivamente all'udienza del 21.02.22 la causa – sulle conclusioni depositate per iscritto dal difensore del ricorrente, senza muovere alcuna contestazione – è stata rimessa al collegio per la decisione dal giudice titolare.

I fatti narrati dalla richiedente in sede di audizione in Commissione Territoriale e nei colloqui svolti con l'ente anti – tratta potrebbero potenzialmente integrare gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007 per appartenenza al gruppo sociale delle donne. Tuttavia, l'irreperibilità della ricorrente e la conseguente mancata presentazione in udienza di fronte al Tribunale hanno impedito a questo giudice di esplorare il profilo della violenza di genere e dell'appartenenza al suddetto gruppo sociale, non sussistendo allo stato degli atti sufficienti elementi – anche a causa delle contraddizioni, della genericità e della mancanza di dettaglio della narrazione in Commissione territoriale – per riconoscere una protezione maggiore.

Eguale, allo stato degli atti non vi sono sufficienti elementi per ritenere che la ricorrente possa correre il pericolo di un grave danno come definito dall'art. 14 lett. a) o b) d.lgs. 251/2007, non avendo fornito in sede di audizione in CT la prova di aver richiesto la protezione del proprio Stato (o di altro organismo deputato a fornire tutela secondo la previsione di cui all'art. 6 D.L.vo n. 251/2007) e che tali enti non abbiano voluto o potuto proteggerla adeguatamente.

Quanto alla situazione di violenza generalizzata rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 14, lett. c) del D. Lgs. 251/2007, le COI aggiornate ad ottobre 2021 danno conto di una graduale espansione dei conflitti esistenti nelle regioni limitrofe anche nella zona di Littoral, con riguardo alla grave situazione umanitaria da questa provocata. Il rapporto pubblicato il 20 Aprile 2020 dall'Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) relativo alla situazione della sicurezza umanitaria in Cameroon riferiva che a partire dal marzo 2020 nel Paese erano in corso quattro parallele crisi umanitarie: *‘Il Camerun è oggi colpito da quattro crisi umanitarie complesse e concomitanti: La violenza di Boko Haram nella regione dell'Estremo Nord; le conseguenze dell'afflusso di rifugiati dalla Repubblica Centrafricana nelle regioni orientali (Adamawa, Nord e Est); le crescenti necessità umanitarie derivanti dalla*

violenza nel Nord Ovest e Sud Ovest (Adamawa, Nord e Est); i crescenti bisogni umanitari derivanti dalla violenza nelle regioni del Nord Ovest e del Sud Ovest **con effetti di ricaduta nelle regioni dell'Ovest e del Litorale**; e l'epidemia di COVID-19 che colpisce l'intero territorio del Camerun [...] Quasi 680.000 camerunesi sono ora internamente sfollati a causa di questa crisi, principalmente nelle regioni del nord-ovest e sud-ovest, **ma anche nell'ovest e nel litorale** [...] Il piano di risposta umanitaria è stato sviluppato in seguito all'analisi dei bisogni analisi dei bisogni effettuata nello Humanitarian Needs Overview (HNO). In inizio 2018, il 99% delle persone bisognose si trovava nelle quattro regioni prioritarie: Estremo Nord, Nord, Adamawa e Est. Questa distribuzione geografica delle persone bisognose è cambiata significativamente da quando emerge della crisi umanitaria nel Nord Ovest e nel Sud Ovest, **che si è estesa al Litorale e all'Ovest. Il numero di persone in bisogno nel Litorale è cresciuto da 145.000 persone stimate nel quadro dell'ONU 2019 a 286.000 persone bisognose secondo l'HNO 2020. COVID-19 ha portato a bisogni umanitari per la prima volta anche nelle regioni del Centro e del Sud del Camerun. Nel 2020, tutte le dieci regioni del paese sono colpite da quattro crisi umanitarie concomitanti in Camerun: Estremo Nord, Adamawa, Est, Nord, Nord Ovest, Sud Ovest, Litorale, Ovest, Centro e Sud'** (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA, “Cameroon Humanitarian Response Plan (March 2020)”, 27 marzo 2020, disponibile in <https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/cameroon/document/cameroon-humanitarian-response-plan-2020>). Persistono gli attacchi contro i civili e le loro proprietà, le infrastrutture pubbliche, comprese le strutture sanitarie e le scuole, oltre che aggressioni contro operatori umanitari e personale medico (OCHA 27 marzo 2020). Lo stesso organismo segnala inoltre che **si sono inoltre registrati incidenti anche nelle vicine regioni francofone dell'Ovest e del Littoral**. In un rapporto pubblicato il 13 febbraio 2020 l'UNHCR riferiva che nelle due settimane precedenti almeno 8.000 persone avevano cercato rifugio in Nigeria fuggendo dall'escalation di violenza legato alle elezioni politiche, un dato che appariva in continuità con il trend negativo degli IDPs registrato nell'ultimo quarto del 2019 (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR, “More Cameroonian refugees flee to Nigeria, bringing total arrivals close to 60,000 mark”, 13 febbraio 2020, in <https://www.unhcr.org/news/press/2020/2/5e452d2b4/cameroonian-refugees-flee-nigeria-bringing-total-arrivals-close-60000-mark.html>). Nel 2020 si è registrato un incremento di violenze nel Littoral, principalmente nelle località di Douala e di Kombe (ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: Cameroon, second quarter 2020: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).

Si è osservato un deterioramento della situazione della sicurezza nei primi due mesi dell'anno a causa delle violenze legate alle elezioni politiche di febbraio, con il dispiegamento di ulteriori 700 soldati nella regione da parte del governo di Yaoundé (ICG, “CrisisWatch”, filtro: Cameroon; January 2020, cit. Cfr. anche Office of the High Commissioner for Human Rights – OHCHR, “Press briefing note on Cameroon” Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights: Rupert Colville, 18 febbraio 2020, in <https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25566&LangID=E>. Le autorità statali, sebbene abbiano tentato di arginare la violenza, non appaiono ad oggi essere state in grado di contrastare adeguatamente l'infiltrazione armata nel territorio. Il conflitto in Ambazonia, infatti, ha causato la morte di almeno 1.850 persone dal settembre 2017 e dalla metà del 2019 si è diffuso anche nelle **Regioni francofone dell'Ovest e del Littoral**, aumentando il rischio di conflitto tra comunità (v. ICG (International Crisis Group), Report n°272, Africa, ‘Cameroon’s Anglophone Crisis: How to get to talks?’, 2 May 2019url). L'OCHA ribadisce come **la crisi umanitaria ha un impatto crescente nelle regioni confinanti dell'Ovest e del Litorale. Gli scontri hanno colpito zone limitrofe**, in particolare nella divisione di Menoua nella regione occidentale e **la regione del Litorale**, e il WFP ha

iniziato le distribuzioni generali di cibo agli sfollati nelle divisioni di Moungo e **Wouri nella regione del Littorale**. La distribuzione ha come obiettivo solo 50.000 beneficiari, di cui 27.600 nella regione Littorale (OCHA, Cameroon: North-West and South-West Crisis [file:///C:/Users/samsung/Downloads/Cameroon%20%20North-West%20and%20South-West%20Situation%20Report%20_%20No.%2001%20-%20November%202018%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/samsung/Downloads/Cameroon%20%20North-West%20and%20South-West%20Situation%20Report%20_%20No.%2001%20-%20November%202018%20(3).pdf)). In un rapporto del Dicembre 2020, l'UK Home Office riferiva che tra le 80.000 e le 22.000 persone hanno cercato rifugio nelle regioni confinanti, tra cui lo stato del Littoral, fuggendo dall'escalation di violenza legato alle elezioni politiche. UK Home Office: Country Policy and Information Note Cameroon: North-West/South-West crisis, December 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2042244/Cameroon_-_North-West_South-West_crisis_-_CPIN_-_v2.0_.pdf). Infine, un'ulteriore report dell'UK Home Office del dicembre 2020 riferisce di un aumento di crimini violenti, comprese le rapine a mano armata, intorno a Douala e altre città nella regione del littorale, dovuti principalmente al dislocamento interno e alla disperazione derivante dalla crisi anglofona (UK Home Office: Country Policy and Information Note Cameroon: Internalrelocation, December 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2042909/Cameroon_-_Internal_relocation_-_CPIN_-_V1.0_Final_Gov.uk.pdf).

In conclusione, una valutazione congiunta delle fonti più aggiornate disponibili consente di evidenziare una situazione caratterizzata da una instabilità delle condizioni di sicurezza nella regione del Littoral, di specifica provenienza della ricorrente. Come affermato dalla CGUE nella causa Elgafaji, i requisiti richiesti dall'art. 14 lett. c) D.L.vo n. 251/2007 per il riconoscimento della protezione sussidiaria prevedono il ritenere serio e concreto il pericolo di subire un danno grave alla vita o all'integrità fisica a causa del persistere di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno idonea a porre in pericolo l'incolumità della popolazione civile per il solo fatto di essere presente sul territorio. La stessa pronuncia sottolinea tuttavia che "tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria". Si deve inoltre aggiungere che, al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, previsto dall'art. 4, n. 3, della direttiva, si può, in particolare, tenere conto: "dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di ritorno nel paese interessato, come risulta dall'art. 8, n. 1, della direttiva, e dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo come quello menzionato all'art. 4, n. 4, della direttiva, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato". Da tale orientamento deriva che il termine «indiscriminata» implica che la violenza «possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale». Pertanto il termine «indiscriminata» si riferisce alla natura della violenza e non al suo livello d'intensità.

Nel caso di specie, ciò che quindi risulta dalle COI succitate è l'esistenza, soprattutto negli ultimi mesi, di violazioni gravi e frequenti di diritti umani fondamentali causalmente riconducibili alla situazione di instabilità aggravatasi nel corso dell'ultimo anno. La specifica zona di provenienza della ricorrente è interessata dalla graduale espansione del conflitto, che ha causato una profonda crisi umanitaria, con elevata probabilità di escalation del conflitto dalle zone limitrofe e conseguente rischio per l'incolumità di chi si trovi in tale area. Decine di migliaia di persone sono sfollate all'estero proprio per timore dell'escalation di violenze. La posizione soggettiva della richiedente appare poi particolarmente a rischio, trattandosi di una donna sola, già vittima di tratta e di violenza di genere nei paesi di transito, affetta da epatite B con un minore a carico.

Non vi è dubbio, infatti, che rientrare in un contesto di violenza indiscriminata, seppur di non altissima intensità, esporrebbe la ricorrente e il bambino ad una condizione tale da determinare un danno grave nei loro confronti. Invero, l'interpretazione del legame causale fra la violenza indiscriminata e il danno non è necessariamente limitata ai danni direttamente causati dalla violenza indiscriminata o da azioni degli attori del conflitto, ma in certa misura, e in presenza di determinate condizioni, possono anche essere compresi gli effetti indiretti, quali il mancato accesso alle cure sanitarie e l'incapacità dello stato di garantire la sicurezza e l'incolumità delle sue cittadine. Invero, UN Women²⁴ nel suo rapporto del maggio 2019 ha dichiarato: ***'Il conflitto ha gravemente colpito la situazione e le condizioni di vita di donne e ragazze. Questa vulnerabilità è aumentata con l'indebolimento, o anche inesistenza, dell'intero sistema di protezione in situazioni normali. Pertanto, la situazione di violenza contro donne e ragazze è aumentata in modo significativo dall'inizio della crisi. "Casi di violenza di genere, spesso citati dai principali attori, si riscontrano principalmente in stupro, sfruttamento sessuale, forzato e matrimoni precoci, gravidanze precoci e indesiderate, violenza fisica e psicologica e persino pratiche culturali dannose. Ciò ha avuto un impatto sulla situazione sanitaria ed economica di donne e ragazze, aumentando la loro vulnerabilità"*** (UN Women, 'Cameroon: Gender profile for the South West crisis' (section 2), May 2019 <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Gender-profile-SW-May-2019.pdf>), mentre un rapporto sui bisogni umanitari dell'ONU OCHA, aggiornato a giugno 2020 riferisce: ***'L'inadeguatezza dei servizi di protezione (polizia, magistratura, servizi sociali) e la scarsa capacità degli attori di affrontare in modo olistico la violenza di genere sono tra le cause profonde delle crisi. Per quanto riguarda le cause strutturali, ci sono disuguaglianze di potere, debolezza dei meccanismi istituzionali. Le azioni sia dei NSAG che delle forze governative minacciano i diritti fondamentali di donne e ragazze: le donne sono state oggetto di stupro e altre forme di violenza sessuale da sia NSAG che forze di sicurezza governative'*** (UNOCHA, 'Humanitarian needs overview' (p49), updated June 2020 <https://www.unocha.org/cameroon>). Quanto alla volontà dello Stato di tutela, le COI riportano l'incapacità dello stesso di fare fronte alla violenza dilagante: ***'Nonostante questi sforzi del governo, c'è un'alta prevalenza di violenza contro le donne in tutto il paese, in gran parte a causa della inadeguatezza della legislazione in materia e la mancanza di azioni sistematiche per eliminare stereotipi e pratiche dannose che discriminano le donne'*** (OECD, 'Social Institutions and Gender Index 2019(section2),December2018;https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948164/Cameroon_-_Background_-_CPIN_-_v1.0_final_Gov.uk.pdf).

Ritiene il Collegio che, avuto riguardo alle considerazioni che precedono, anche alla luce del principio della «scala progressiva» e della possibile differenziazione tra i vari livelli di violenza indiscriminata come delineati nella sentenza Elgafaji, siano nella specie da ravvisarsi i requisiti richiesti dall'art. 14 lett. c) D.L.vo n. 251/2007 per il riconoscimento della protezione sussidiaria, con l'effetto che, in accoglimento della domanda proposta, deve ritenersi sussistente il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis D.lgs 25/2008,

- 1) Riconosce in capo alla ricorrente il diritto a conseguire un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D.L.vo n. 251/2007.
- 2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.

Bologna, 2 marzo 2022

Il Presidente
dott. Angela Baraldi